

**TEMPISTICA ADEMPIMENTI DELLA LEGGE n. 124/2017 (““LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA””)\* con nuovi termini emendamento legge bilancio\***

<i>Tema</i>	<i>Termine</i>	<i>Previsione</i>	<i>Art. 1</i>
<b>ANAGRAFICA RETE</b>	<b>1 settembre 2017</b> (prima applicazione)	L’Agenzia delle dogane trasmette al MiSE i dati sugli impianti di carburanti	comma 100
	<b>31 dicembre 2017</b>	Attuata interoperabilità banche dati esistenti del MiSE e dell’Agenzia delle dogane sugli impianti di carburanti	comma 100
	<b>30 giugno</b> di ciascun anno, a partire dal 2018 (a regime)	L’Agenzia delle dogane trasmette al MiSE i dati sugli impianti di carburanti	comma 100
	Entro il <b>24.8.2018</b> (180 giorni dall’entrata in vigore della legge di Concorrenza)	I titolari hanno l’obbligo di iscrivere gli impianti, anche in sospensiva, all’anagrafe di cui al comma 100. L’iscrizione è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio	commi 101 e 107
<b>DICHIARAZIONE TITOLARI IMPIANTI</b>	Entro il <b>24 agosto 2018</b> (360 giorni dall’entrata in vigore della legge di Concorrenza)	I titolari, contestualmente all’iscrizione all’anagrafica, presentano al MiSE, alla Regione, all’Amministrazione competente per il rilascio dell’autorizzazione e agli Uffici dell’Agenzia delle dogane una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’impianto ricade o meno in una delle incompatibilità previste a livello regionale e meglio precisate ai commi 112 e 113. In caso di mancato invio, sanzione pecuniaria di cui al comma 105 e diffida a provvedere entro 30 giorni, pena la decadenza dell’autorizzazione	commi 102 e 105
<b>DICHIARAZIONE TITOLARI IMPIANTI</b>	Dopo il 24 agosto 2018	“L’iscrizione all’anagrafe di cui al comma 100 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio”. Pertanto, in occasione dell’apertura di un nuovo impianto di carburanti, l’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente è valida in caso di iscrizione all’anagrafe da parte del titolare dell’autorizzazione o concessione.	comma 107

\*Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 4 agosto 2017 – Entrata in vigore: **29 agosto 2017**



**TEMPISTICA ADEMPIMENTI DELLA LEGGE n. 124/2017 (““LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA””)\* con nuovi termini emendamento legge bilancio\***

<b>INCOMPATIBILITA'</b>		I <b>commi 112 e 113</b> dispongono, quanto già previsto dal nostro ordinamento, in tema di incompatibilità degli impianti presenti sia all'interno che all'esterno dei centri abitati. Nella prima fattispecie, quegli impianti che sono privi di sede propria per i quali il rifornimento sia per l'utenza che per l'impianto stesso avviene sulla carreggiata e quelli che sono situati all'interno di aree pedonali. Nella seconda, quegli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni, ricadenti all'interno di curve e quelli che occupano la carreggiata.	Commi 112 e 113
<b>VERIFICHE DI COMUNI E REGIONI</b>		Dispone che i comuni e le regioni, anche attraverso la consultazione dell'anagrafe degli impianti, verificano che siano state rispettate le tempistiche e le modalità per il regime di sospensiva.	comma 114
<b>OPERAZIONI DI SMANTELLAMENTO e/o BONIFICA</b>	Entro <b>30 giorni</b> dalla cessazione definitiva dell'attività	I titolari comunicano al Comune l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione previste al comma 117. Le procedure semplificate di cui al comma 117 si applicano agli impianti che cessano l'attività entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di Concorrenza	commi 115, 116, 117
	Entro <b>120 giorni</b> dalla comunicazione di cui sopra al Comune	Devono venire eseguite le procedure di dismissione di cui al comma 117	comma 116
<b>CASSA CONGUAGLIO GPL</b>	<b>1 gennaio 2018</b>	A decorrere da tale data la Cassa Conguaglio GPL è soppressa e le relative funzioni e competenze, in particolare il Fondo per la razionalizzazione della rete, vengono attribuite ad Acquirente Unico tramite l'OCSIT	comma 106
<b>OPERAZIONI DI ADEGUAMENTO O CHIUSURA IMPIANTO</b>	Entro <b>29 novembre 2018</b> (15 mesi dall'entrata in vigore della legge di Concorrenza)	Il titolare dell'impianto incompatibile, che non si è impegnato all'adeguamento, cessa l'attività. In caso di mancata chiusura, il MiSE irroga sanzione amministrativa e dispone la chiusura immediata dell'impianto	comma 109
	Entro <b>28 febbraio 2019</b> (18 mesi dall'entrata in vigore della legge di Concorrenza)	I titolari degli impianti ricadenti nelle incompatibilità previste completano l'adeguamento degli stessi	comma 102



**TEMPISTICA ADEMPIMENTI DELLA LEGGE n. 124/2017 (““LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA””)\* con nuovi termini emendamento legge bilancio\***

	Entro <b>15 giorni</b> dalla conclusione dei lavori di adeguamento dell’impianto incompatibile	Il titolare presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o perizia giurata relativa alla compatibilità dell’impianto	comma 102
--	--	---	-----------

\*Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 4 agosto 2017 – Entrata in vigore: **29 agosto 2017**

